



Decreto n. 60/15

Oggetto: indizione delle elezioni di due membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello Statuto dell'INAF.

IL PRESIDENTE

- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n.138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G.U del 19 giugno 2003 n.140;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 di riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165, in particolare gli artt. 10, comma 2, e 11, comma 4;
- VISTO** il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, in particolare l'art. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.M. del 11 agosto 2011, n. 475/Ric di nomina del Presidente dell'INAF;
- VISTO** lo Statuto dell'INAF, entrato in vigore il 1° maggio 2011, e ss.mm.ii., in particolare l'art. 6, comma 5, ai sensi del quale due membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti, mediante apposito procedimento, dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, e comma 6, contenente l'elencazione delle categorie dei soggetti aventi diritto di elettorato passivo;
- VISTO** il Disciplinare elettorale dell'INAF, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32/2011 del 20 aprile 2011 ed entrato in vigore il 5 maggio 2011, in particolare l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale le elezioni per la nomina di due dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione sono indette con decreto del Presidente;

DECRETA

Art. 1

Indizione delle votazioni

1. Sono indette le votazioni per l'elezione di due componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Le votazioni di cui al precedente comma 1 si svolgeranno nei giorni 29 e 30 settembre 2015.
3. Le votazioni avranno luogo secondo quanto previsto dal Disciplinare elettorale citato in premessa, disponibile sul sito web www.inaf.it, e nel rispetto dello Statuto dell'INAF.

Art. 2

Elettorato attivo e passivo

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. a), b) e c), dello Statuto dell'INAF, hanno diritto di elettorato attivo per la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) tutti i dipendenti dell'ente ivi inclusi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato;
 - b) ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio attivo, associati all'INAF, con incarico gratuito di collaborazione;
 - c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi dipendenti di altri enti di ricerca associati all'INAF con incarico gratuito di collaborazione.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dello Statuto dell'INAF, hanno diritto a costituirsi come elettorato passivo, per la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione, coloro che rientrino in una delle seguenti categorie ed esprimano, con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, del Disciplinare elettorale, disponibilità a ricoprire l'incarico:
- a) ricercatori astronomi, astronomi associati, astronomi ordinari, ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi, dirigenti tecnologi e dirigenti di ricerca in servizio attivo presso l'INAF;
 - b) ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio attivo presso università italiane associati all'INAF con incarico gratuito di collaborazione;
 - c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in servizio attivo presso altri enti di ricerca, associati all'INAF, con incarico gratuito di collaborazione.
3. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono formati dagli aventi diritto, appartenenti alle categorie di cui ai precedenti commi 1 e 2, alla data di emanazione del presente decreto.

*Art. 3
Esercizio del diritto di voto*

1. Il diritto di voto potrà essere esercitato:
- a) presso i chioschi elettorali di cui al successivo art. 4:
il 29 settembre 2015, dalle ore 13:00 alle ore 17:00;
il 30 settembre 2015, dalle ore 09:00 alle ore 16:00;
 - b) in modalità remota, attraverso un computer collegato alla rete internet e secondo modalità che saranno successivamente comunicate:
dalle ore 13:00 del 29 settembre 2015 alle ore 16:00 del 30 settembre 2015.
2. Gli orari di cui alla comma 1 sono riferiti al fuso orario italiano.
3. Il voto è individuale e segreto.
4. Ogni elettore dispone di un unico voto di preferenza per ciascuna consultazione di cui risulta componente dell'elettorato attivo.
5. Le votazioni avvengono con voto segreto e sono ritenute valide le sole schede con l'indicazione di un'unica preferenza.
6. Gli aventi diritto al voto, affetti da impedimenti fisici tali da non consentire loro l'esercizio dello stesso senza ausilio, possono avvalersi, previa presentazione al seggio elettorale di copia di un documento che certifichi, secondo le modalità previste dalla legge, la propria invalidità, di un accompagnatore che potrà esercitare tale funzione per non più di una persona.

*Art. 4
Chioschi elettorali*

1. Le votazioni si terranno presso la Sede centrale e presso le Strutture territoriali di Ricerca dell'INAF, secondo modalità che verranno successivamente comunicate.
2. I Direttori delle Strutture provvedono ad individuare i locali o gli spazi idonei per ospitare i chioschi, atti a garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni di voto, ivi incluse la segretezza e la custodia della documentazione del chiosco.
3. Presso ogni chiosco sarà insediato un seggio elettorale locale, composto da almeno due dipendenti dell'INAF, costituito con provvedimento del presidente della commissione elettorale, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 6, del Disciplinare elettorale.
4. Il seggio elettorale locale dovrà assicurare il corretto svolgimento di tutte le operazioni di voto e dovrà, in particolare, curare le seguenti operazioni:
 - a) verbalizzare tutte le operazioni di voto;
 - b) provvedere al riconoscimento dei votanti, invitando ciascuno di loro ad apporre la firma a fianco del proprio nominativo sui relativi elenchi dell'elettorato attivo, per le elezioni a cui ha diritto;
 - c) annotare i votanti per i quali è risultata necessaria l'assistenza di un accompagnatore, prendendo altresì nota dell'identità dell'accompagnatore ed acquisendo agli atti la certificazione attestante l'invalidità;
 - d) annotare tutti gli eventi straordinari verificatisi durante lo svolgimento delle operazioni di voto;
 - e) trasmettere, tramite e-mail, alla Commissione elettorale centrale, di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del Disciplinare elettorale, il verbale di cui alla lettera a);
 - f) predisporre un plico contenente:
 - il verbale debitamente firmato e siglato in tutte le sue pagine dai componenti del seggio;
 - gli elenchi dell'elettorato attivo, siglati in tutte le pagine dai componenti del seggio, contenenti le firme e il numero del documento d'identificazione di coloro che hanno partecipato alle consultazioni nonché degli eventuali accompagnatori autorizzati;
 - ogni altra documentazione acquisita durante le operazioni di voto.
5. La documentazione di cui al precedente comma 4, lett. f), firmata dai componenti del seggio locale, dovrà essere anticipata a mezzo PEC, entro il giorno lavorativo successivo alla conclusione delle operazioni elettorali, all'indirizzo inafsedecentrale@pcert.postecert.it. La suddetta documentazione sarà successivamente inviata al Direttore Generale, in plico sigillato e a mezzo corriere espresso.

*Art. 5
Operazioni di voto*

1. Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Disciplinare elettorale dell'INAF.
2. Alle ore 16:00 del giorno 30 settembre 2015 il seggio locale dichiara chiuse le votazioni e procede immediatamente alla redazione del verbale di cui al precedente art. 4, comma 4.

Art. 6
Operazioni di scrutinio

1. La Commissione Elettorale centrale, ricevuti i verbali telematici di cui al precedente art. 4, comma 4, lettera e), dovrà:
 - a) procedere allo scrutinio e comunicarne l'esito al Presidente dell'INAF, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. e), del Disciplinare elettorale;
 - b) redigere ed anticipare via e-mail il verbale per l'approvazione al Direttore Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del Disciplinare elettorale;
 - c) trasmettere in un plico sigillato al Direttore Generale, entro il primo giorno lavorativo successivo alla conclusione delle operazioni di voto, il verbale di cui alla precedente lett. b), debitamente firmato e siglato.
2. Tutto il materiale relativo alle consultazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sarà conservato presso la Direzione Generale dell'INAF.

Art. 7
Proclamazione degli eletti

1. Il Direttore Generale, con proprio atto, approva il verbale della Commissione elettorale centrale e lo trasmette al Presidente dell'INAF.
2. Il Presidente dell'INAF, con proprio decreto, procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 8
Pubblicità

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.inaf.it.
2. In apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente, denominata "*Elezioni 2015*", saranno pubblicate tutte le informazioni rilevanti circa le consultazioni di cui al presente decreto nonché l'esito delle stesse.

Roma, 31/08/2015

Giovanni Fabrizio Bignami


